



Sent. Nr. 144/2014

Del 09/05/2014

Del 09/05/2014

Fast. Nr. 393/2013 R.S.

Cron. Nr. 1267/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 393 del Ruolo Generale dell'anno 2013
promossa da

C. E. SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, presso e
nello studio dell'avv. che la rappresenta e
difende come da delega a margine del ricorso introduttivo

OPPONENTE

CONTRO

R. R.

elettivamente domiciliato a
presso e nello studio dell'avv. che lo rappresenta e
difende come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTO

N. S.

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, V. S. [redacted] presso e nello studio dell' avv. [redacted] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [redacted] come da delega in calce alla comparsa di intervento e all' [redacted] giusta procura in data 14/01/2014 a ministero notaio dott. [redacted]

TERZA CHIAMATA

In punto a : opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell' opponente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 maggio 2014

Il procuratore di parte opposta ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 maggio 2014

Il procuratore della terza intervenuta così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 maggio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 2 aprile 2013 C. [redacted] SPA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con cui gli era stato ingiunto di pagare a R. [redacted] R. [redacted] la somma di euro 21.191,31 oltre accessori esponendone i motivi. Concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento che la stessa aveva l'obbligo di trattenere un quinto

delle retribuzioni nette corrisposte a R.F. nel periodo marzo 2012 – settembre 2012 e sul TFR maturato alla data di cessazione del rapporto, nonché l'obbligo di pagare tali somme al creditore procedente Non ~~_____~~ spa in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 23.11.2011 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia a favore del creditore procedente Non ~~_____~~ spa nell'esecuzione n. 2310/2011.

Chiedeva, altresì, che fosse accertati che C' ~~_____~~ SPA aveva effettuato pagamenti indebiti per euro 2.218,28 e che la stessa era debitrice nei confronti di R. ~~_____~~ R ~~_____~~ a titolo di saldo retribuzione dei mesi di aprile maggio e agosto 2012 e di saldo quota 2/3 TFR per l'importo netto complessivo di euro 9.219,56.

Esponendo dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria di costituzione depositata in data 11 giugno 2013 R. ~~_____~~ F. ~~_____~~ chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Chiedeva, quindi, che comunque l'opponente fosse condannata a corrispondere allo stesso la complessiva somma netta di euro 21.191,32 oltre accessori.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva depositando memoria all'udienza del 4 ottobre 2013 la Non ~~_____~~ spa chiedendo che venissero accolte le conclusioni dell'opponente e che per l'effetto venisse dichiarata l'efficacia nei confronti di C' ~~_____~~ spa dell'ordinanza di

assegnazione emessa in data 23/11/2011 nei confronti della
G. e alla stessa regolarmente
notificata in data 13/02/2012 con conseguente obbligo della C.
di versare quanto dovuto alla Non spa
in forza di tale ordinanza.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Non spa a seguito della costituzione di M.
srl veniva estromessa con il consenso di tutte le parti
dal giudizio all'udienza del 7 marzo 2014.

La causa istruita documentalmente veniva decisa dando lettura
della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il motivo di opposizione inerente all'obbligo dell'opponente di
trattenere un quinto delle retribuzione nette corrisposte a R. da
marzo 2012 a settembre 2012 e sul TFR maturato alla data di
cessazione del rapporto in quanto da pagare al creditore procedente
Non spa in esecuzione dell'ordinanza di
assegnazione emessa in data 23.11.2011 dal giudice
dell'esecuzione di Reggio Emilia è fondato e deve essere accolto.

Si ritiene, infatti, che in caso di affitto di azienda l'affittuario che
subentra nel rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. sia correlativamente
tenuto a rispettare i vincoli derivanti da titoli giudiziali incombenti
sulla retribuzione.

Nel medesimo senso si è, del resto, pronunciato di recente ed in
relazioni alle medesime parti di causa il Tribunale di Reggio
Emilia in composizione collegiale con ordinanza depositata in data

10 febbraio 2014 le cui motivazioni si condividono e si riportano infra.

In particolare si legge in tale ordinanza : "Va infatti in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 2112 commi 1, 2 e 4 c.c., in caso di affitto d'azienda, l'affittuario (id est C.) diviene coobbligato solidale con l'affittante per l'adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi; e che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.

Ciò posto, deve ritenersi che l'affittuario C. sia tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il F. quanto al rispetto della pronuncia giurisdizionale conclusiva del procedimento di pignoramento presso terzi resa nei confronti del suo dante causa, senza che sia necessario per il creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della stessa C.

Infatti, così come opinato nell'ordinanza qui reclamata, sarebbe irrazionale costringere il creditore a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qual volta il debitore ceda il debito, a pena di sostanziale svuotamento del significato di titolo esecutivo stesso e della vanificazione delle esigenze di tutela delle ragioni creditorie.

Deve infatti in proposito osservarsi che un'operazione quale l'affitto d'azienda, quantomeno in linea teorica, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell'affittante a favore di quella dell'affittuario; e che pertanto, il creditore dell'affittante, pur se

munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l'affittuario.

D'altronde, se è vero che il principio per il quale il successore del debitore è tenuto all'osservanza del titolo esecutivo formatosi nei confronti del suo dante causa, è espressamente sancito dall'articolo 477 c.p.c. in materia di successione universale; è altrettanto vero che, come già evidenziato nell'ordinanza qui gravata, la disposizione in parola esprime un principio generale, di talché "anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere ricompresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa" (così, testualmente, Cass. n. 73/23003, richiamata anche dalla difesa di parte reclamata).

Così è, ad avviso del Collegio, nel caso che qui occupa, posto che l'affittuario C. [redacted] è subentrato nell'obbligo retributivo verso il dipendente R. [redacted] e cioè nel medesimo obbligo del suo dante causa a titolo particolare, id est l'originario debitore C. [redacted]

Consegue, in conclusione sul punto, che il titolo esecutivo ottenuto da Non [redacted] nei confronti di C. [redacted] è utilizzabile anche nei confronti di C. [redacted], successore a titolo particolare nel rapporto debitorio..."

Stante la fondatezza di questo motivo di opposizione deve essere

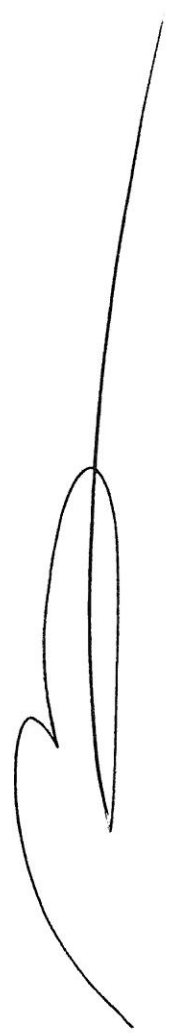
revocato il decreto ingiuntivo opposto e deve ritenersi sussistente l'indebito di euro 2.218,28 indicato da parte opponente.

Per quanto attiene alla questione relativa alla debenza integrale o pari a 2/3 del TFR si rileva che il verbale d'accordo sindacale del 15/03/2012 non è vincolante per R. [redacted] sebbene lo stesso aderisca alla CGIL.

Si osserva, infatti, che come opinato dalla giurisprudenza le organizzazioni sindacali non sono abilitate a disporre dei diritti dei lavoratori senza aver ricevuto specifico mandato considerato che le stesse svolgono come compito istituzionale la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori e una mera funzione di assistenza nei confronti degli interessi esclusivi dei singoli associati.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass.lav n.5016/1988) "Il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla costituzione (art. 39), dallo statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti. Conseguentemente, la disciplina collettiva avente ad oggetto, fra l'altro, la rinuncia, anche parziale, a diritti soggettivi dei lavoratori non vincola coloro che non abbiano conferito alle organizzazioni predette uno specifico mandato con rappresentanza

(salva la facoltà di successiva acquiescenza o ratifica da parte del lavoratore) ne', a maggior ragione, i lavoratori cessati dal servizio prima della stipulazione di tale disciplina contrattuale, essendo per essi venuta meno la stessa legittimazione dell'organizzazione sindacale a rappresentarli ed ad interferire negativamente nella loro sfera giuridica..."e (Cass. lav n. 2362/2004) "Con l'adesione al sindacato il lavoratore non attribuisce la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali, le quali pertanto non possono dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi. Ne consegue che, in relazione al periodo precedente il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione, le organizzazioni sindacali e il datore di lavoro non possono stipulare accordi aventi ad oggetto la sospensione dell'obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa e la perdita del diritto dei lavoratori alla retribuzione, in quanto detti accordi vengono ad incidere su diritti soggettivi di cui i lavoratori sono divenuti titolari sulla base dei singoli contratti individuali. Per l'efficacia di tali accordi è pertanto necessario che da parte dei lavoratori venga rilasciato, anche per fatti concludenti, un preventivo e specifico mandato, o che l'accordo venga poi ratificato dagli stessi lavoratori in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell'esercizio dell'autonomia negoziale e collettiva consente che l'adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso condotte volte a



dimostrare con certezza la volontà di ratificare detto accordo.”

Si rileva, peraltro, che si tratta, comunque, di questione superata in corso di causa in quanto anche a voler accedere alla tesi dell'opponente e cioè alla vincolatività dell'accordo sindacale a partire dal 25 settembre 2013 il TFR è, comunque, divenuto integralmente esigibile ed il giudice deve valutare la debenza delle somme al momento della pronuncia.

Si osserva, poi, che come concordemente asserito dalle parti e documentato l'opponente ha versato all'opposto in data 29.03.2013 la somma netta di euro 9.219,56 e successivamente come indicato dallo stesso opposto in data 13.01.2014 la somma netta di euro 5049,22.

Ne consegue, pertanto, che considerati i conteggi analitici di CNA prodotti da parte opponente e stanti detti pagamenti e quanto sopra esposto nulla risulta più dovuto all'opposto.

Per quanto attiene alle domande proposte dalla terza chiamata e ribadite dalla terza intervenuta che è succeduta nel rapporto contrattuale si osserva che la stessa si è costituita tardivamente e, quindi, le stesse sono inammissibili nella parte in cui esorbitano dalle domande già proposte in giudizio dalle altre parti.

Da quanto sopra esposto deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Stante la parziale fondatezza dell'opposizione e la controvertibilità giuridica della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro in composizione monocratica, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta definitivamente pronunciando sulla causa n. 393/2013 così provvede:

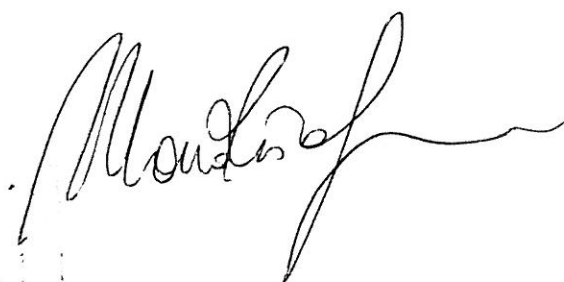
- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 37/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia
- 2) Dichiarà inammissibili le domande proposte da 

- 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 9 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



9 MAG 2014



CLAUDIO CESTARO
Clerico Giudiziario